

**ODG/PRG: 1**

**PG: 227793/2005**

**Data Seduta: 27/03/06**

**Data inizio vigore: 01/05/06**

## **REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA**

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto comunale, le attribuzioni, gli organi e i principi generali concernenti la struttura e il funzionamento dell'Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria di seguito denominata "Istituzione".
2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale ed ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto dello Statuto comunale, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.
3. L'Istituzione, nell'ambito delle finalità di cui ai successivi articoli 3 e 4, si pone come punto di riferimento e raccordo tra i Quartieri, le Aree, i Settori dell'Amministrazione comunale, gli organismi consultivi istituiti dal Consiglio Comunale e i soggetti esterni, pubblici e privati, di qualsiasi natura comunque impegnati in azioni e progetti di contrasto e prevenzione dell'esclusione sociale.

Art. 2

Sede

1. L'Istituzione ha sede nel Comune di Bologna.

Art. 3

Finalità

1. L'Istituzione ha la finalità principale di rafforzare la coesione ed il capitale sociale cittadino e di analizzare, contrastare e ridurre i fattori determinanti dell'esclusione sociale, attraverso politiche e strategie attive di promozione dei diritti di cittadinanza sociale.
2. L'Istituzione è uno strumento operativo di ricerca, supervisione, promozione, formazione ed informazione, sperimentazione, in grado di assicurare:
  - a) il continuo miglioramento delle politiche di governo dell'inclusione sociale nell'ambito comunale;
  - b) lo studio delle caratteristiche, delle dinamiche e dell'entità dell'esclusione sociale sul territorio comunale;

- c) la promozione, l' integrazione, il raccordo ed il coordinamento delle politiche inclusive e degli interventi attuati dal Comune di Bologna nei Quartieri e nei diversi settori dell' Amministrazione comunale, secondo un approccio multidimensionale ed intersettoriale di analisi e azione;
  - d) la promozione delle responsabilità sociali e l' attivazione di reti solidali di cittadinanza e di collaborazione;
  - e) la partecipazione alle decisioni ed alle scelte dell' Amministrazione comunale da parte delle persone escluse o a rischio;
  - f) la comunicazione sociale efficace per favorire l' accesso ai diritti ed ai servizi;
  - g) la sperimentazione di nuove strategie e prassi di servizio per l' inclusione sociale.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare una diversa estensione degli ambiti di attività dell' Istituzione, nonché modifiche al presente regolamento, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell' Istituzione.

#### Art. 4

##### Attività

1. Le attività dell' Istituzione si inquadrano all' interno di quattro grandi aree di funzioni, ciascuna delle quali declinabile in compiti ed azioni: osservatorio, supporto alla definizione delle politiche di governo, innovazione, comunicazione.
2. La funzione osservatorio ricomprende tutte le attività di documentazione, studio, analisi e ricerca sul fenomeno dell' esclusione sociale, con particolare riferimento al Comune di Bologna, sulla valutazione di impatto sociale delle politiche locali, sulla definizione di indicatori di esclusione cittadina costantemente monitorabili, nonché la formazione diffusa degli operatori e dei cittadini volta ad implementare il capitale sociale locale. Nello svolgimento di tale funzione, l' Istituzione provvede ad integrarsi con le strutture già esistenti nell' Amministrazione comunale e operanti sul territorio.
3. La funzione supporto alla definizione delle politiche di governo si declina attraverso:
  - a) la definizione e la realizzazione di procedure ai fini del coordinamento per l' attuazione operativa delle politiche, delle strategie e degli strumenti di inclusione sociale dell' Amministrazione comunale, delle pubbliche amministrazioni locali, della Provincia di Bologna e dell' AUSL, delle associazioni e delle parti sociali, delle imprese, delle fondazioni bancarie, delle cooperative sociali e del terzo settore in genere;
  - b) la messa in rete e la valorizzazione, in collaborazione con gli organismi consultivi istituiti dal Consiglio Comunale, di luoghi e strutture permanenti di ascolto e partecipazione delle persone escluse o a rischio di esclusione;
  - c) l' attivo coinvolgimento dei quartieri nella valorizzazione del capitale sociale dei territori e delle comunità locali per favorire l' adeguamento del sistema locale dei servizi e degli interventi sociali per favorire la costituzione ed il miglioramento di servizi ed interventi a garanzia dell' accesso dei cittadini esclusi o a rischio di esclusione e la coesione cittadina;
  - d) la messa in rete e la valorizzazione degli strumenti di promozione di politiche intersettoriali, in particolare nei settori dell' urbanistica, delle politiche sociali ed educative, delle politiche culturali, delle politiche della sicurezza, delle politiche per la formazione ed il lavoro, delle politiche per la casa;
  - e) l' adozione di carte sociali del cittadino e di forme di tutela in grado di garantire l' accesso e l' esercizio dei diritti sociali da parte di tutti i cittadini.
4. La funzione innovazione prevede la sperimentazione di azioni e di progetti pilota caratterizzati da forte innovazione metodologica e gestionale, multidimensionalità di azione, integrazione e trasversalità di strumenti di inclusione sociale, personalizzazione, alto livello di collaborazione pubblico-privato.
5. La funzione comunicazione si esplica attraverso azioni informative che mirano alla sensibilizzazione e mobilitazione di tutti gli attori sociali nella lotta alla povertà e all' esclusione sociale e nella realizzazione di servizi efficaci di informazione rivolti alle persone escluse o a rischio di esclusione per favorire l' accesso ai servizi e ai diritti sociali.

## Art. 5

### Modalità operative

1. L' Istituzione opera principalmente avvalendosi delle Aree, dei Settori comunali, dei Quartieri e degli organismi consultivi istituiti dal Consiglio Comunale.
2. In particolare l' Istituzione promuove, coordina e supporta le iniziative e i progetti di inclusione, in accordo con i Quartieri e i Settori comunali, occupandosi delle fasi di programmazione, ideazione, progettazione e verifica degli effetti. Alle Aree, ai Settori comunali e ai Quartieri, a seconda delle rispettive competenze, spetta la realizzazione delle attività.
3. L' Istituzione si occupa, altresì, del raccordo tra le attività dei settori comunali e quelle dei diversi soggetti, pubblici e privati, impegnati sul tema dell' esclusione sociale, favorendo la creazione di modalità di rapporto e collaborazione anche a carattere innovativo per:
  - a) il reperimento di risorse umane, strumentali e finanziarie;
  - b) la co-progettazione;
  - c) la valutazione e la messa in rete delle iniziative e dei progetti;
  - d) la diffusione e comunicazione delle informazioni e delle conoscenze.
4. L' Istituzione può svolgere per conto di soggetti finanziatori attività di selezione e segnalazione dei progetti maggiormente rilevanti.
5. L' Istituzione, nell' esercizio delle proprie funzioni e per l' attuazione dei propri compiti, può:
  - a) gestire anche direttamente progetti a carattere sperimentale;
  - b) avvalersi dei Quartieri e dei Settori comunali per la realizzazione dei progetti condivisi;
  - c) avvalersi di soggetti esterni quali enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ed imprese a cui affidare mediante convenzioni e contratti servizi o progetti, al fine di migliorare l' efficacia e l' economicità della propria azione.
6. L' Istituzione instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con gli altri enti assistenziali, con i soggetti del terzo settore e con gli organismi consultivi istituiti dal Consiglio Comunale attivi sul territorio in tema di lotta all' esclusione sociale e comunitaria, attraverso forme di consultazione periodica.

## Art. 6

### Indirizzi

1. L' Istituzione persegue le sue finalità nell' ambito degli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale.
2. La Giunta comunale approva quali atti fondamentali:
  - a) il bilancio e le relative variazioni;
  - b) i programmi annuali e pluriennali e le relative variazioni;
  - c) il conto consuntivo;
  - d) lo schema organizzativo.

## Capo II

### Struttura organizzativa dell' istituzione

## Art. 7

### Organi

1. Sono organi dell' Istituzione:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Direttore.
2. Gli organi dell' Istituzione si avvalgono, secondo le modalità di cui al successivo articolo 14, degli organismi consultivi istituiti dal Consiglio Comunale.

## Art. 8

### Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo o alla cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa. In tali casi esercita comunque le proprie funzioni fino alla nomina del successore.
2. Il Presidente può essere revocato a norma dell' art. 56, comma 1, dello Statuto.
3. Il Presidente è rinominabile ed esercita le sue funzioni gratuitamente.
4. Il Presidente rappresenta l' Istituzione, ai sensi dell' art. 56, comma 4, dello Statuto, e ne sovrintende il corretto funzionamento, verificando l' osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
5. Il Presidente inoltre:
  - a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l' ordine del giorno;
  - b) annualmente redige ed invia al Sindaco una relazione sull' andamento dell' Istituzione, con particolare riferimento agli aspetti gestionali e finanziari, in rapporto ai risultati ottenuti e ai progetti intrapresi;
  - c) annualmente o su invito, riferisce al Consiglio comunale, per il tramite delle Commissioni competenti in materia, e ai Quartieri, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri, sull' andamento delle attività;
  - d) istituisce, in base alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, commissioni e gruppi di lavoro;
  - e) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi a ratifica da parte dello stesso Consiglio nella prima adunanza utile;
  - f) promuove iniziative di informazione, di comunicazione e di partecipazione dei cittadini nell' attività dell' Istituzione;
  - g) cura i rapporti con gli altri enti e soggetti operanti nell' ambito delle funzioni dell' Istituzione;
  - h) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Presidente può affidare con atto scritto, a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, l' assolvimento di alcuni dei suoi compiti.
7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal consigliere più anziano per età.

## Art. 9

### Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, incluso il Presidente dell' Istituzione che lo presiede, e viene nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall' art. 49 dello Statuto comunale.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco.
3. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l' automatica decadenza dei consiglieri. Gli stessi esercitano le proprie funzioni nei limiti della normativa vigente fino alla nomina dei successori.
4. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato amministrativo del Sindaco.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili ed esercitano le loro funzioni gratuitamente.

## Art. 10

### Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione diretti all' attuazione dei fini dell' Istituzione, fatte salve le competenze espressamente attribuite agli altri organi.
3. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli orientamenti espressi dal Consiglio comunale, ha poteri di indirizzo e di controllo sull' attività dell' Istituzione; adotta gli atti di cui all' art. 58, comma 1, dello Statuto e impartisce direttive di carattere generale, regola inoltre i rapporti con eventuali soggetti ed associazioni pubbliche e private di sostegno all' attività dell' Istituzione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, promuove la consultazione, il raccordo e la collaborazione con i Quartieri, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri, nonché il raccordo e la collaborazione con il terzo settore e con gli enti pubblici e privati attivi nel campo della lotta all' esclusione sociale, anche per il tramite degli organismi consultivi istituiti dal Consiglio comunale.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera circa i poteri e i compiti propri che ritiene di conferire a singoli suoi membri, determinando le modalità operative ed i limiti della delega.
6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al direttore, determinandone l' ambito.

## Art. 11

### Sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi l' opportunità e comunque almeno tre volte l' anno.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
3. Le votazioni sono sempre palesi, tranne quelle riguardanti valutazioni sulle qualità delle persone.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Coloro che prendono parte alla votazione dichiarando di astenersi non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
6. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni negli stessi casi di incompatibilità con l' oggetto in trattazione previsti dalla legge e dallo Statuto del Comune per il Sindaco e per gli assessori comunali. Il divieto comporta l' obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

7. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, per particolari materie o oggetti, i direttori, i dirigenti e i funzionari delle aree, dei settori e dei quartieri del Comune competenti, nonché esperti anche estranei all' Amministrazione comunale.

8. Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e assolve altresì le funzioni di segretario di cui all' art. 15.

9. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono assistere i revisori dei conti.

10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all' Albo pretorio del Comune di Bologna e diventano esecutive dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione, salvo che non siano dichiarate immediatamente eseguibili a maggioranza assoluta.

11. Qualora la Giunta, su istruttoria del competente ufficio del Comune, ravveda la mancata corrispondenza ai programmi e indirizzi fissati dall' Amministrazione comunale invita il Consiglio di Amministrazione a sospendere l' esecuzione delle deliberazioni e a procedere al riesame delle medesime.

## Art. 12

### Il Direttore

1. Il Direttore dell' Istituzione è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto disposto dall' art. 57 con la modalità prevista dall' art. 49, comma 6, dello Statuto e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.

2. Il Direttore può essere scelto tra i dirigenti dell' Amministrazione comunale oppure essere assunto con contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore anche ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, compete al Direttore generale del Comune, sentito il Presidente.

## Art. 13

### Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore è responsabile della gestione operativa dell' Istituzione. In particolare:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) elabora la proposta di piano programma annuale e supporta la formazione degli indirizzi, sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio comunale;

c) elabora la proposta di bilancio preventivo e conto consuntivo dell' Istituzione;

d) cura la corretta gestione amministrativa dell' Istituzione e vigila sul mantenimento dell' equilibrio di bilancio, proponendo al Consiglio di Amministrazione gli opportuni provvedimenti correttivi eventualmente necessari;

e) presiede le commissioni di gara e di concorso;

f) sottoscrive i contratti e le convenzioni;

g) adotta gli atti di gestione finanziaria;

h) adotta gli atti di gestione del personale;

i) conferisce incarichi esterni, anche ad alto contenuto di professionalità;

- l) fornisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione redatta in base ad indicatori che consentono di apprezzare la congruità dell' andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dagli organi;
  - m) rappresenta l' Istituzione in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente;
  - n) esprime i pareri obbligatori in ordine alla congruità tecnica delle proposte di deliberazioni da sottoporre all' esame del Consiglio di Amministrazione;
  - o) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  - p) cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio.
2. Il Direttore gode di autonomia e responsabilità nell' organizzazione degli uffici e del lavoro propri dell' Istituzione, nella gestione delle risorse umane, nella gestione delle risorse finanziarie assegnate, nell' acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. Il Direttore è consegnatario, fatte salve le responsabilità espressamente previste dalla legge o dai regolamenti a carico di altre persone, di tutti i beni che costituiscono il patrimonio dell' Istituzione.
4. In caso di assenza o impedimento, il Direttore viene sostituito dal dirigente o funzionario appositamente delegato oppure, qualora questo non sia individuato, dal dirigente o funzionario più alto in grado presente in servizio.

#### Art. 14

##### Rapporti con gli organismi consultivi territoriali

1. L' Istituzione definisce con gli organismi consultivi istituiti dal Consiglio Comunale, forme di collaborazione per l' individuazione delle priorità e la definizione degli interventi da adottare nella lotta all' esclusione sociale e per l' informazione reciproca sulle iniziative, i progetti e le attività poste in essere dal mondo dell' associazionismo, del terzo settore e del volontariato in materia di lotta all' esclusione sociale.

#### Art. 15

##### Rapporti con il volontariato

1. L' Istituzione, anche per il tramite degli organismi consultivi di cui al precedente art. 14, intrattiene rapporti privilegiati con il volontariato, favorendo forme di collaborazione tese a valorizzarne e ampliarne il ruolo di risorsa sociale.
2. In particolare l' Istituzione promuove iniziative di formazione, di confronto e di messa a rete delle varie forme di volontariato, in collaborazione con i soggetti già operanti in tali ambiti.

### Capo III

#### Modalità di gestione di beni, personale e risorse economico-finanziarie

#### Art. 16

##### Dotazioni

1. Le dotazioni della Istituzione consistono in:
  - a) beni mobili e immobili;
  - b) personale;

c) risorse finanziarie.

#### Art. 17

##### Beni

1. Con deliberazione della Giunta comunale sono individuati i beni mobili ed immobili comunali concessi in uso all' Istituzione per lo svolgimento delle sue attività e per il raggiungimento delle sue finalità.
2. Contestualmente all' approvazione degli indirizzi di cui all' art. 6, l' Amministrazione comunale indica e assegna gli ulteriori beni necessari ed idonei per eventuali potenziamenti e accrescimento dei servizi.
3. Sono a carico del bilancio dell' Istituzione le spese per il conseguimento dei fini di istituto, comprese quelle per il funzionamento degli uffici e degli immobili, per gli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento dell' Istituzione e per l' ordinaria manutenzione dei beni immobili ad essa attribuiti o successivamente acquisiti.

#### Art. 18

##### Personale

1. Per l' esercizio delle proprie funzioni, l' Istituzione utilizza:
  - a) personale comunale appositamente assegnato;
  - b) personale assunto con contratto a tempo determinato;
  - c) personale distaccato da altri enti;
  - d) personale volontario nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
2. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale comunale dell' Istituzione sono quelli stabiliti per i dipendenti del Comune; per il personale assunto con contratto a tempo determinato, la disciplina del rapporto di lavoro ed il trattamento economico saranno stabiliti nell' apposito contratto.
3. L' attribuzione degli incentivi di produttività previsti dall' ordinamento per il personale compete al Direttore.
4. Per quanto non esplicitamente previsto in materia di personale nel presente Regolamento, si applica il vigente regolamento sull' ordinamento generale degli uffici e servizi e i vigenti accordi contrattuali nazionali ed aziendali.

#### Art. 19

##### Risorse finanziarie

1. Il Comune di Bologna individua nel proprio bilancio annuale le risorse finanziarie da attribuire all' Istituzione in coerenza con gli obiettivi e i progetti previsti nel piano programma.
2. L' Istituzione, per la realizzazione di progetti concertati con le Aree, i Settori comunali e i Quartieri, può disporre di quote dei fondi destinati alle libere forme associative, sulla base degli indirizzi in materia di contributi alle libere forme associative approvati dal Consiglio Comunale in sede di discussione del bilancio di previsione.
3. Sono altresì attribuite all' Istituzione le eventuali risorse pervenute da soggetti esterni all' Amministrazione comunale, sia pubblici che privati, coinvolti nelle attività o su specifici progetti inerenti la lotta all' esclusione sociale, nonché donazioni di imprese private e cittadini.

## Art. 20

### Criteri di gestione

1. L' Istituzione, nell' ambito dell' autonomia gestionale che le è propria, informa l' attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed ha l' obbligo di pareggio di bilancio.

## Art. 21

### Bilancio, gestione contabile e finanziaria e rendiconto

1. Il regime contabile dell' Istituzione è disciplinato dal regolamento di contabilità del Comune.
2. Annualmente la Giunta comunale, previa approvazione del programma di attività e a seguito di approvazione del bilancio preventivo, comunica al Consiglio di Amministrazione i fondi di bilancio con l' importo degli stanziamenti destinati all' attività dell' Istituzione.
3. Nell' ambito delle assegnazioni come sopra disposte il Consiglio di Amministrazione predispone un bilancio di dettaglio nel quale le risorse e gli interventi vengono articolati in capitoli.
4. La determinazione di spesa e di liquidazione sono emessi dal Direttore dell' Istituzione previa costante verifica per limiti finanziari previsti nei singoli capitoli e secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale di contabilità.
5. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile dell' anno successivo, elabora una relazione consuntiva della propria gestione da allegarsi al conto consuntivo comunale.
6. Il Consiglio di Amministrazione approva le variazioni di bilancio che durante l' anno finanziario si rendano opportune e le trasmette alla Giunta.
7. In caso di esercizio provvisorio del bilancio comunale, viene erogato, entro la stessa data lo stanziamento previsto per l' anno precedente ed il rimanente entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del bilancio comunale.
8. Qualora motivate ragioni di difficoltà di cassa rendano onerosa l' erogazione dell' intero contributo, il Comune provvede comunque, su richiesta del Direttore dell' Istituzione controfirmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, all' erogazione di quella quota parte necessaria ad affrontare le spese per il funzionamento dell' Istituzione. In caso di esercizio provvisorio, tale parte non può eccedere l' erogazione stabilita per l' anno precedente.
9. Per il servizio di tesoreria e cassa, l' Istituzione si avvale della tesoreria del Comune.

## Art. 22

### Spese in economia

1. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio provvedimento, in analogia a quanto previsto dal vigente Regolamento dei contratti, determina la natura e il limite massimo delle spese che possono farsi in economia, tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento, l' urgente provvista di materiali e le riparazioni non eccedenti la normale manutenzione dei beni immobili e mobili in dotazione.
2. All' effettuazione delle spese provvede il Direttore con le modalità stabilite nel comma 1.

## Art. 23

### Adempimenti

1. Entro il 30 di ogni mese di settembre, in coerenza con le linee programmatiche dell' Amministrazione comunale, il Consiglio di Amministrazione propone i programmi d' intervento per l' anno successivo, stima l' ammontare delle risorse finanziarie, di personale e i mezzi necessari per l' attuazione dei programmi medesimi.
2. Tali atti vengono trasmessi tempestivamente al competente ufficio del Comune e alle Aree, ai Settori comunali e ai Quartieri per il coordinamento e l' integrazione con i piani delle Aree e dei Settori e con i Programmi obiettivo annuali dei Quartieri.
3. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, previo esame dell' apposita relazione redatta dal collegio dei revisori dei conti, presenta alla Giunta comunale, che provvede a trasmetterne copia al Consiglio comunale, il conto consuntivo della gestione, che si chiude il 31 dicembre dell' anno precedente, elaborato dal Direttore entro il 31 marzo e accompagnato da una propria relazione sull' attività svolta.

#### Art. 24

##### Attività contrattuale

1. L' Istituzione osserva nella sua attività contrattuale e negoziale le norme a carattere generale e i regolamenti comunali in materia di contratti, di contabilità, di incarichi e di organizzazione del personale.
2. L' Istituzione si avvale, per l' acquisto di beni e servizi, degli uffici amministrativi istituiti presso le aree e i settori comunali di volta in volta interessati oppure, ove ciò risulti più vantaggioso, ricorre alle modalità negoziali organizzativamente coordinate o unificate previste dal VIG regolamento comunale dei contratti.

#### Art. 25

##### Revisione dei conti e controllo interno

1. La gestione di bilancio è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dall' art. 58, comma 2, dello Statuto del Comune; il Direttore e gli Uffici dell' Istituzione sono tenuti a fornire all' organo di revisione ogni collaborazione utile all' espletamento della funzione di istituto.
2. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del presidente del collegio, su invito del Presidente o del Direttore della Istituzione o su invito del Sindaco.

#### Capo IV

##### Norme finali

#### Art.26

##### Disposizioni transitorie

1. Sono fatte salve le convenzioni, gli accordi, gli impegni ed ogni altro rapporto instaurato dal Comune con enti pubblici, associazioni e altri soggetti privati inerenti interventi di lotta all' esclusione sociale, precedenti all' entrata in vigore del presente Regolamento. L' Istituzione subentra, laddove le norme giuridiche e le clausole contrattuali lo consentano, nella titolarità dei medesimi.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

3. Entro due anni dall' approvazione da parte della Giunta dello schema organizzativo di cui al precedente art. 6, il Consiglio Comunale provvede a verificare complessivamente l' andamento delle attività dell' Istituzione, al fine di ridefinirne eventualmente gli ambiti di intervento, adeguando altresì il regolamento in conformità a quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 3.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 maggio 2006.